

Comunicato n. 7 del 29/12/2019

Campionato 7 - League

Gare Omologate

N°GARA	GIRONE	SQUADRA A	SQUADRA B	DATA	ORA	PT.A	PT.B
024	NORD	Bears Alessandria	Vikings Cavallermaggiore	22/12/19	14:00	0	60
025	SUD	Navy Seals Bari	Renegades Salerno	22/12/19	14:00	21	0
026	SUD	Spiders Salento	Napoli 82ers	22/12/19	15:00	40	35

Ammissione alle Fasi Finali

West Coast Raiders: esclusione dalla fase finale per mancato pagamento entro i termini. In sostituzione viene ammessa **Wildcats Cremona** per miglior posizionamento in classifica.

Fasi Finali Campionato 7-League

N°GARA	GIRONE	SQUADRA A	SQUADRA B	DATA	ORA	PT.A	PT.B
027	NORD	Cocai Terraferma	Wildcats Cremona	11 o 12 gennaio			
028	SUD	Napoli 82ers	Navy Seals Bari	11 o 12 gennaio			
029	NORD	Vikings Cavallermaggiore	Vincente Gara 027	18 o 19 gennaio			
030	SUD	Spiders Salento	Vincente Gara 028	18 o 19 gennaio			
031	NAZ	Perdente Gara 029	Perdente Gara 030	26 gennaio 2020			
032	NAZ	Vincente Gara 029	Vincente Gara 030	26 gennaio 2020			

Le società ospitanti (Squadra A nel prospetto) dovranno comunicare data, ora e il luogo dello svolgimento delle partite entro **Domenica 05 Gennaio 2020**.

Si ricorda alle società che durante la 2° fase potranno essere schierati solamente giocatori tesserati entro il **23 Dicembre 2019**.

Provvedimenti

Gara n. 024 **Bears Alessandria – Vikings Cavallermaggiore**
Giocatore Ornato Silvio (**Vikings Cavallermaggiore**) **1 giornata di squalifica** per insulti al DDG.

Gara n. 025 **Navy Seals Bari – Renegades Salerno** Il giudice unico, rilevato dagli atti che la gara è stata sospesa a 7:03 del secondo quarto per il ritiro dal campo della società **Renegades Salerno** sul punteggio di 16-0, sentita la crew arbitrale per maggiori chiarimenti dei fatti svolti e considerati:

- La presenza accertata a bordo campo dell'ambulanza e relativi addetti, comprensivi di addetto al defibrillatore;
- La mancanza di un preannuncio di reclamo della società **Renegades Salerno** sul referto ufficiale o in alternativa al giudice di merito o al comitato organizzatore secondo l'art. 74 comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
- L'Articolo 77 delle Norme per l'attività sportiva e l'Art. 72 comma 1 con l'eccezione della sanzione accessoria di 1 punto di penalizzazione;

delibera

- l'omologazione della gara con il risultato di 21-0;
- Società **Renegades Salerno** ammenda di € 30.00 per ritiro dal campo nel corso di una gara;
- Dirigente **Andrea Niglio** società **Renegades Salerno** squalifica di 1 giornata per responsabilità diretta del ritiro della squadra durante lo svolgimento di una partita.

Gara n. 026 **Spiders Salento – Napoli 82ers**
Società **Napoli 82ers**: richiamo ufficiale per distinta incompleta. Non è indicato il numero di tessera di un atleta aggiunto manualmente e regolarmente tesserato.

Istanza di revisione

Si allega al presente il **Comunicato n°1** della Commissione Giudicante Provinciale riguardante l'istanza di revisione richiesta dalla società **Eagles Salerno**.

Publicato il 29 dicembre 2019

IL GIUDICE UNICO



COMMISSIONE GIUDICANTE PROVINCIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 23 dicembre 2019

Presenti: Avv. Luigi Taruselli (Presidente Commissione), Riccardo Sesana (componente), Piergiorgio Cogliati (componente), Cesare Gerosa (componente).

ISTANZA DI REVISIONE: A.S.D. EAGLES SALERNO (08400762)

CAMPIONATO 7-League di Football Americano

Gara n. 19 del 8/12/2019: Spiders Salento – EAGLES SALERNO

Comunicato Ufficiale n. 5 del 14 dicembre 2019

In data 17 dicembre 2019 la società EAGLES SALERNO presentava istanza di revisione a mezzo mail avverso la delibera del Giudice Unico con cui la gara veniva omologata col risultato di 21 – 0.

Preliminarmente la presente Commissione da atto che ai sensi dell'Art. 6 lettera B delle Norme per l'Attività Sportiva il Comitato CSI di Lecco è stato preventivamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Nazionale alla gestione del progetto Football Americano nonché a svolgere la funzione di Giustizia Sportiva di primo e di secondo grado.



A prescindere da ciò si rileva che l'istanza di revisione risulta tempestiva ed è stata versata regolarmente la tassa relativa mentre non risulta essere inviata alla società controparte come richiesto dalla lettera e) dell'articolo 52 comma 1 del regolamento di Giustizia Sportiva.

Alla luce di ciò, la Commissione, visto l'art. 52 comma 1 lettera e) del regolamento di Giustizia Sportiva, stante il mancato invio alla controparte dell'istanza di revisione del 17 dicembre 2019, si astiene dal suo esame dichiarandone l'improcedibilità.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante

DELIBERA

- L'inammissibilità dell'impugnazione presentata;
- di trattenere la tassa di reclamo versata.

Lecco, 23 dicembre 2019

La Commissione Giudicante

AFFISSO ALL' ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 23 dicembre 2019